



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 28/1, lett. m), (attestazione fatti non veri in lista gara), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo così come proposto e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta al Sig. Angelo Cavarocchi nel Comunicato C/23/GS del Giudice Sportivo Nazionale;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 11 aprile 2019

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali